

**COMUNE DI CETONA**

Provincia di Siena

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 29 del Reg.

Data 31-05-2017

Oggetto:	<b>Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazioni aliquote e detrazioni - anni 2016 e 2017. Deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.14 del 23-05-2016 e n. 9 del 30-01-2017. Rettifica parziale.</b>
----------	--

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Trentuno del mese di Maggio alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
BARBANERA EVA (Sindaco) BUSSOLOTI SIRIO FORCONI EMANUELA TORRONI GIANFRANCO PULITI EMANUELE TOPPI MAURIZIO BENNATI ARMANDO BETTI STEFANO GIUSEPPE	CANUTI LORENZO GUERRI DIEGO BAGLIONI MIRCO
Tot. Presenti: <b>8</b>	Tot. Assenti: <b>3</b>

Assegnati n. 11  
In carica n. 11  
Presenti n. 8  
Assenti n. 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor BARBANERA EVA
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
 Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;  
 Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di bilancio 2017", pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): *"omissis .....Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali*

*attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"...*;

VISTO l'art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, che ha integrato il summenzionato art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii., prevedendo che “... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ...”;

TENUTO CONTO, altresì, che la legge 208/2015 (legge di stabilità 2015) apporta delle modifiche in tema di IMU, introducendo tra le altre cose, la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (art. 1, comma 10, lett. b);

RICHIAMATE:

- la propria precedente deliberazione n. 14 del 23/05/2016 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazioni aliquote e detrazioni – anno 2016”;
- la propria precedente deliberazione avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazioni aliquote e detrazioni – anno 2017”;

EVIDENZIATO che, in virtù dei richiamati provvedimenti, per gli anni 2016 e 2017, le abitazioni, escluse le pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) a condizione che a) il comodatario non possieda quote parti dell'immobile oggetto di comodato né altri immobili di proprietà nel territorio comunale o in altro comune italiano; b) appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad €. 15.000 annui; c) abbia in esso la residenza anagrafica, in quanto non destinatarie di un'aliquota specifica, sono assoggettate all'aliquota base del 10,6 per mille;

VISTA la nota prot. n. 2308 del 06/04/2017 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze

rilevava che, in forza della citata disposizione di "blocco" degli aumenti dei tributi, gli immobili in questione debbano beneficiare, anche per gli anni 2016 e 2017, della medesima aliquota vigente nel 2015, ferma restando comunque l'applicazione, alle unità immobiliari in questione, della riduzione del 50% della base imponibile laddove ne ricorrano i presupposti;

RITENUTO, pertanto, per le considerazioni che precedono, di rettificare le proprie precedenti deliberazioni n. 14 del 23/05/2016 e n. 9 del 30/01/2017, specificando che anche per il 2016 e il 2017, per le abitazioni (escluse pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), l'aliquota imu sia pari al **5,00 per mille**, a condizione che: a) il comodatario non possida quote parti dell'immobile oggetto di comodato ne' altri immobili di proprietà nel territorio comunale o in altro comune italiano;b) appartenga ad un nucleo familiare con isee non superiore ad euro 15.000,00 annui;c) abbia in esso la residenza anagrafica;

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio associato area tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale sui controlli interni;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta;  
in assenza di interventi;

Con voti favorevoli n. 8 (otto) su n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, contrari: nessuno, resi per alzata di mano;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. RETTIFICARE le proprie precedenti deliberazioni n. 14 del 23/05/2016 e n. 9 del 30/01/2017, specificando che anche per il 2016 e il 2017, per le abitazioni (escluse pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli), l'aliquota imu sia pari al **5,00 per mille**, a condizione che: a) il comodatario non possida quote parti dell'immobile oggetto di comodato ne' altri immobili di proprietà nel territorio comunale o in altro comune italiano;b) appartenga ad un nucleo familiare con isee non superiore ad euro 15.000,00 annui;c) abbia in esso la residenza anagrafica;
2. CONFERMARE, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, le seguenti restanti aliquote e

detrazioni IMU:

a) aliquota di base: **10,6 per mille**;

b) aliquota abitazione principale ( se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze): **6,00 per mille e applicazione delle detrazioni di legge**;

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti**;

d) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del t.u. di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986: **9,6 per mille**;

e) terreni agricoli: **esenti**;

f) € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate alla lett b) del punto precedente;

3. DI DISPORRE il rimborso di quanto dovuto a favore dei contribuenti interessati;
4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998;
5. DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio.

Successivamente, con separata votazione resa parimenti unanime da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

---

---

**AREA SERVIZIO TRIBUTI**

Responsabile: Rustici Cinzia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 26 - 2017**

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazioni aliquote e detrazioni - anni 2016 e 2017. Deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.14 del 23-05-2016 e n. 9 del 30-01-2017. Rettifica parziale.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 26 - 2017 .

Cetona, 25/05/2017

**Il Responsabile**  
f.to Rustici Cinzia

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 26 - 2017 .

Cetona, 26/05/2017

**Il Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Rag. Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to CHIACCHIO ANNALISA

**IL SINDACO**

f.to BARBANERA EVA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 08-06-2017



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to CHIACCHIO ANNALISA

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 08-06-2017 al 23-06-2017
- è divenuta esecutiva dal giorno 31-05-2017
- [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 08-06-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to CHIACCHIO ANNALISA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 08-06-2017



**IL SEGRETARIO COMUNALE**